

NUCLEO DI VALUTAZIONE
V.I.A. – V.A.S.

Riunione del 25.07.2013- parere espresso in data 25.07.2013 verbale n°4

OGGETTO: NUCLEO DI VALUTAZIONE V.I.A. – V.A.S. : VERBALE

Il Nucleo di valutazione si riunisce, dietro convocazione del Comune di Radda in Chianti del 19.07.2013 prot. n. 3629, in data 19.07.2013 ed apre la seduta alle ore 15,00.

Sono presenti alla seduta:

- Per il **Comune di Castelnuovo Berardenga**, Arch. Paola Dainelli, Responsabile dell'U.T.C. Edilizia/Urbanistica;
- Per il **Comune di Castellina in Chianti**, arch. Alessandra Bellini, Responsabile dell'U.T.C. Edilizia/Urbanistica;
- Per il **Comune di Gaiole in Chianti**, Ing. Carla Santoni, Responsabile dell'U.T.C. Edilizia/Urbanistica.

All'ordine del giorno sono esaminate le seguenti pratiche:

- **Intervento 1)** PAPMAA Azienda Agricola La Pietraia si Susan Grant - Radda in Chianti – **Esame dei contributi pervenuti dai soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Intervento 2)** PAPMAA Azienda Agricola La Bernardina – **esame documento preliminare e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Intervento 3)** PAPMAA Azienda Agricola Capaccia– **esame documento preliminare e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Intervento 4)** PAPMAA Azienda Agricola Montemaggio di Zavantinoka Valeria– **esame documento preliminare e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Intervento 5)** Variante al PAPMAA Azienda Agricola Poggerino di Lanza Piero e Benedetta – **esame documento preliminare e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;**
- **Intervento 6)** PAPMAA Azienda Agricola Casin dell'Erta di Finocchi Diego– **esame documento preliminare e individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale;**

Intervento 1) Con delibera di Giunta Municipale n. 131 del 31/8/2011 è stato approvato il rapporto preliminare relativo al PAPMAA Az. Agr. La Pietraia di Susan Grant ritenendo di dover individuare i seguenti soggetti competenti in materia ambientale:

- 1) Provincia di Siena(Ufficio Assetto del Territorio ed Ufficio Risorse Faunistiche);
- 2) Soprintendenza per i beni ambientali;

- 3) Genio Civile;
- 4) Autorità di Bacino dell'Arno;
- 5) Regione Toscana;
- 6) ARPAT;
- 7) Azienda Sanitaria Locale n.7 Siena;

Contributo Regione Toscana . Direzione generale delle Politiche Territoriali e Ambientali – URTAT di Siena prot.n 237797 del 27/7/2011 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 8/10/2011 prot. 5031;

1. Per gli aspetti sismici (D.M. 14/01/2008, D.P.R. 380/2001, L.R. 1/2005, ecc.) si ricorda che l'area ricade in zona 3s e che le eventuali opere andranno depositate presso lo scrivente Ufficio.
2. Per gli aspetti idraulici occorrerà tener presente anche quanto espresso dal R.D. 523/1904, che all'art 96 disciplina le distanze e le prescrizioni relativamente a tutto il reticolo delle acque pubbliche, nonché quanto viene richiamato dall'articolo 36 del PIT (D.C.R. 72 del 24/07/2007).
Il PAPMAA dovrà essere coerente con le disposizioni del PAI

Contributo Provincia – Settore Politiche ambientali inviato in data 20/10/2011 prot. 177964 alla conferenza provinciale in materia di VIA-VAS e Valutazione d'incidenza e per conoscenza a questa Amministrazione Comunale in data 25/10/2011 n. 5271 di prot (pervenuta via fax); in data 30/12/2011 prot. 218238/Amb.4.VAS l'Amministrazione Provinciale di Siena inviava il verbale della conferenza interna dell'Amministrazione Provinciale di Siena in materia di VIA-VAS e Valutazione integrata (D.G.P. n. 188 del 21/10/2008, pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 9/1/2012 prot. n. 77:

Il Piano Attuativo prevede trasformazioni in area sensibile di classe 1 secondo la Tav. P01 "Il governo della risorsa acqua" del PTC 2000, mentre del PTCP adottato ricadono in classe non sensibile nella Tav. ST_IG_1 "Carta della sensibilità degli acquiferi";

Si chiede quanto segue:

- Di effettuare una verifica di fattibilità per gli aspetti idrogeologici degli interventi previsti nel Piano Attuativo tenendo conto della perimetrazione della classe 1 della sensibilità degli acquiferi degli strumenti urbanistici provinciali (PTC 2000 e PTC 2010). Si ricorda a tal proposito che fino all'approvazione della Revisione, la coerenza degli strumenti di pianificazione e degli atti di governo, ai sensi dell'art. 32, deve rispettare la disciplina più restrittiva;
- Di prevedere nelle NTA del Piano in oggetto la disciplina del Capo A, art. 42, del vigente PTC

Contributo Provincia – Uff. Risorse Faunistiche in data 11/10/2011 n. 171264 di prot. pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 18/10/2011 5164 di prot.:

si ritiene che l'incidenza dell'intervento non sia significativa purchè vengano attuate tutte le misure di mitigazione e compensazione proposte nello studio e applicate le seguenti prescrizioni:

- Relativamente alla realizzazione del laghetto, esso dovrà avere una superficie inferiore a 500 mq, una profondità massima di 2 m, una forma irregolare per aumentare lo sviluppo delle rive, il 50% delle quali almeno dovranno avere una pendenza inferiore al 15%; il Fosso Melaia non dovrà confluire totalmente nel laghetto, ma in parte, defluire nell'alveo per garantire il deflusso minimo vitale per la conservazione delle popolazioni di anfibi presenti a valle dell'intervento; non dovranno essere rimosse pietraie, arbusteti, cippi di alberi vecchi e alberi maturi entro 50 metri dalle rive del laghetto; non dovranno essere assolutamente immessi nel laghetto né pesci né uccelli domestici (cigni, anatre, oche, ecc...);
- Relativamente alla realizzazione di una rimessa macchine e attrezzature (100 mq) e di una cantina (700 mq), si dovrà evitare qualsiasi sversamento nel Fosso Melaia di eventuali reflui prodotti nella fase di cantiere e , in fase di esercizio della cantina, si dovrà realizzare un impianto di depurazione adeguato al trattamento della portata massima di carico;
- Relativamente alla realizzazione del castagneto da frutto, si dovranno lasciare tutte le piante vive di castagno di età superiore ai 50 anni e 3 piante morte per ettaro.

Inoltre, al fine di ridurre al minimo l'impatto generale dell'intervento si suggerisce, durante la realizzazione della rimessa macchine e attrezzature e della cantina, di evitare la chiusura dei coppi del tetto (o di lasciarne aperti almeno 1/3) in modo da lasciare cavità adatte all'insediamento di rondoni e chirotteri; nel recupero del castagneto da frutto, si suggerisce di effettuare la rimozione delle altre specie arboree ed arbustive nel periodo compreso tra novembre e febbraio, per minimizzare la distruzione accidentale di ova e/o nidiacei di uccelli.

Per quanto riguarda la realizzazione della recinzione, inserita in un secondo momento all'interno del PAPMAA, e quindi non ricompresa negli interventi di cui al parere prot. n. 213762 del 26/11/2010, non è possibile esprimere un parere riguardo all'incidenza sulle specie e sugli habitat presenti nel sito, poiché nella documentazione pervenutaci non viene specificata alcuna caratteristica della recinzione.

La conferenza provinciale sopracitata, ritiene di segnalare che, qualora il Piano proposto abbia valore di piano attuativo, questi non è sottoposto a procedura di VAS, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della L.R. 10/2010. Nel caso in cui il piano rientri nella citata casistica devono essere seguite le procedure VAS di cui all'art. 22 della L.R. n. 10/2010, per la necessaria verifica di assoggettabilità.

Premesso quanto sopra si invita comunque ad approfondire quanto riportato nei pareri della UO assetto del territorio e del servizio aree protette.

Contributo AUSL 7 del 5/10/2011 prot n. 70491 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 8/10/2011 n. 5030 di prot.:

ritenuto che il documento preliminare dovrebbe contenere anche specifiche indagini e valutazioni in merito alle componenti ambientali e relativi effetti prevedibili quali rumore, emissioni atmosfera, consumi idrici, e che debba comunque essere indagata anche la componente ambientale energia, in modo da assicurare non solamente un elevato livello di tutela e di protezione ambientale ma anche contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali in modo da promuovere lo sviluppo sostenibile.

Si esprime, relativamente agli aspetti igienico sanitari di competenza e per i motivi in premessa esposti, un giudizio sintetico negativo sul procedimento proposto, evidenziando la necessità di integrare lo studio effettuato con le informazioni necessarie ai fini di verificare in modo esaustivo le caratteristiche degli impianti sull'ambiente, così come richiesto dall'art. 22 della L.R. 10 del 12/02/2010 secondo i criteri previsti all'allegato 1 della stessa normativa.

Si evidenzia inoltre fin da ora che le opere oggetto di progetto inerenti i locali adibiti ad attività di vinificazione dovranno possedere i requisiti previsti strutturali, tecnologici ed impiantistici previsti dalle norme vigenti in materia di igiene e prevenzione e sicurezza di lavoro ed in materia di igiene alimentare.

Contributo Autorità di Bacino Arno del 22/9/2011 prot. n.3951 pervenuto a questa Amministrazione Comunale in data 23/9/2011 n. 4800 di prot.:

In particolare la zona oggetto di PAPMAA ricade in aree classificate, dal Piano di bacino del fiume Arno stralcio Assetto Idrogeologico – PAI (d. P.C.M. 6 maggio 2005 – G.U. n. 230 del 03/10/2005) a diversa pericolosità geomorfologica. Dall'esame della documentazione trasmessa, si evince dunque, che alcuni interventi (in particolare quelli relativi al "centro aziendale") sono ricompresi in aree a pericolosità media (P.F. 2) e moderata (P.F. 1) da processi geomorfologici di versante, nelle quali è consentito, ai sensi delle NTA del PAI, ogni tipologia intervento prevista dagli strumenti di governo del territorio purchè l'intervento garantisca la sicurezza, non determini condizioni di instabilità e non modifichi negativamente le condizioni ed i processi geomorfologici nell'area e nella zona potenzialmente interessata dall'opera e dalle sue pertinenze. Invece il laghetto, risulterebbe interessare in parte un'area a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana (P.F. 4); in tali aree sono ammessi solamente gli interventi previsti dall'art. 10 delle NTA del PAI, fra i quali non rientra la realizzazione di un laghetto.

Alla luce di quanto sopra si ritiene pertanto non compatibile con la pianificazione di questa Autorità di Bacino il progetto di realizzazione di un laghetto in area classificata pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana P.F. 4; gli altri interventi sono invece conformi con gli strumenti di pianificazione e programmazione approvati da questa autorità a oggi vigenti.

Il nucleo di valutazione esaminati e visti i contributi sopra riportati concorda con il parere dell'autorità di Bacino Arno ritenendo non compatibile con la pianificazione dell'Autorità di Bacino stessa il progetto di realizzazione di un laghetto in area classificata a pericolosità molto elevata da processi geomorfologici di versante e da frana P.F. 4 e ne richiede pertanto l'esclusione dal PAPMAA.

Inoltre ai sensi dell'art. 22, comma 4, il nucleo ritiene di assoggettare il piano a VAS, in quanto rientrante nella casistica prevista dall'art. 5, comma 2, lettera b) della L.R. 10/2010 e s.m.i. *"...in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione..."*.

Intervento 2): Visto il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alle valutazioni ambientali strategiche Art. 22 L.R. 10/2010 relativa al PAPMAA Azienda Agricola La Bernardina - Radda in Chianti, il Nucleo di Valutazione individua i soggetti competenti in materia ambientale in:

- Regione Toscana (Settore VIA);

- Provincia di Siena (Assetto del Territorio; Ambiente);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
- Autorità Rifiuti Toscana Sud;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- ARPAT;
- AUSL di Siena;
- Autorità idrica Toscana – Zona 6 Ombrone
- Ufficio del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto;

Intervento 3): Visto il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alle valutazioni ambientali strategiche Art. 22 L.R. 10/2010 relativa al PAPMAA Azienda Agricola Capacia - Radda in Chianti, il Nucleo di Valutazione individua i soggetti competenti in materia ambientale in:

- Regione Toscana (Settore VIA);
- Provincia di Siena (Assetto del Territorio; Ambiente);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i beni paesaggistici e ambientali di Siena e Grosseto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
- Autorità Rifiuti Toscana Sud;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- ARPAT;
- AUSL di Siena;
- Autorità idrica Toscana – Zona 6 Ombrone
- Ufficio del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto;

Intervento 4): Visto il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alle valutazioni ambientali strategiche Art. 22 L.R. 10/2010 relativa al PAPMAA Azienda Agricola Montemaggio di Zavantinoka Valeria - Radda in Chianti, il Nucleo di Valutazione individua i soggetti competenti in materia ambientale in:

- Regione Toscana (Settore VIA);
- Provincia di Siena (Assetto del Territorio; Ambiente);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
- Autorità Rifiuti Toscana Sud;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- ARPAT;
- AUSL di Siena;
- Autorità idrica Toscana – Zona 6 Ombrone
- Ufficio del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto;

Intervento 5): Visto il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alle valutazioni ambientali strategiche Art. 22 L.R. 10/2010 relativa al PAPMAA Azienda Agricola Il Poggerino di Lanza Piero e Benedetta - Radda in Chianti il Nucleo di Valutazione ritiene di assoggettare il PAPMAA a VAS ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera b) della L.R. 10/2010 e s.m.i. e pertanto chiede che il documento preliminare sia integrato, come previsto dall'art. 8, comma 5, con i contenuti di cui all'art. 23 della medesima L.R..

Inoltre il Nucleo di Valutazione individua fin d'ora i soggetti competenti in materia ambientale in:

- Regione Toscana (Settore VIA);
- Provincia di Siena (Assetto del Territorio; Ambiente, Ufficio Risorse Faunistiche);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana;
- Soprintendenza per i beni paesaggistici e ambientali di Siena e Grosseto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
- Soprintendenza per i beni paesaggistici e ambientali di Siena e Grosseto;
- Autorità Rifiuti Toscana Sud;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- ARPAT;
- AUSL di Siena;
- Autorità idrica Toscana – Zona 6 Ombrone
- Ufficio del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto;

Intervento 6): Visto il documento preliminare per l'attivazione della procedura di verifica di assoggettabilità alle valutazioni ambientali strategiche Art. 22 L.R. 10/2010 relativa al PAPMAA Azienda Agricola Casin

dell'Erta di Finocchi Diego- Radda in Chianti, il Nucleo di Valutazione individua i soggetti competenti in materia ambientale in:

- Regione Toscana (Settore VIA);
- Provincia di Siena (Assetto del Territorio; Ambiente);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Toscana
- Soprintendenza per i Beni Archeologici di Firenze;
- Autorità Rifiuti Toscana Sud;
- Autorità di Bacino del Fiume Arno;
- ARPAT;
- AUSL di Siena;
- Autorità idrica Toscana – Zona 6 Ombrone
- Ufficio del Genio Civile di Area vasta di Siena e Grosseto;

La seduta si chiude alle ore 18,00.

I MEMBRI DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE:

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Per il Comune di Castelnuovo Berardenga

***Arch. Paola Dainelli***

Per il Comune di Castellina in Chianti

***Arch. Alessandra Bellini***

Per il Comune di Gaiole in Chianti

***Ing. Carla Santoni***

Il segretario verbalizzante

***Geom. Giacomo Restii***